



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 21, comma 15, recante delega al Governo ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante la riforma degli organi collegiali della scuola a norma del richiamato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 2 che disciplina le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi "Consiglio");
- VISTO il particolare il comma 5, lettere a) e c), del richiamato articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, secondo il quale il Consiglio è formato da trentasei componenti, di cui quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali e tre sono eletti, rispettivamente, uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;
- VISTO il dispositivo di cui alle lettere b) e d) del su citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, secondo il quale tre componenti sono nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni, in rappresentanza delle scuole paritarie e quindici tra esponenti del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, tre sono designati dal Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede la natura onorifica della partecipazione ad organi collegiali e la corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute;
- VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici, e in particolare l'articolo 23-*quinquies*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e in particolare l'articolo 5, comma 5, lettera *aa*) che assegna alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione le funzioni di segreteria del Consiglio;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2014, n. 753, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, e in particolare l'articolo 2;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, recante i termini e le modalità di elezione, designazione e nomina dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed in particolare l'articolo 1 che ha indetto le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio prevedendo lo svolgimento delle procedure di voto in data 28 aprile 2015, dalle ore 8:00 alle ore 15:00;
- VISTO il decreto prot. 5687 del 18 giugno 2015 con il quale la Commissione elettorale centrale, di cui agli articoli 13 e 17 della richiamata Ordinanza del Ministro n. 7 del 2015, ha proclamato in via definitiva i componenti del Consiglio eletti in rappresentanza del personale delle scuole statali di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e c), del citato decreto legislativo n. 233 del 1999;
- DATO ATTO che con separate note del 10 aprile 2015, prot. n. 10715 e prot. n. 10716, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a richiedere, rispettivamente, al Consiglio nazionale per l'economia e per il lavoro e alla Conferenza Unificata la designazione dei relativi esperti quali componenti del Consiglio;
- DATO ATTO che con nota del 10 aprile 2015, prot. n. 10764, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha provveduto a richiedere alle associazioni rappresentative delle scuole paritarie la designazione di un proprio rappresentante da proporre per la nomina a componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- DATO ATTO che, come da nota prot. 384/RN/D/T del 7 maggio 2015, consegnata alla seduta del 7 maggio 2015, l'Unione Province d'Italia ha designato la Prof.ssa Francesca Zaltieri, Vice Presidente della Provincia di Mantova, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio;
- DATO ATTO che, come da nota prot. 17/VN/IS/SG/BD-15 del 28 maggio 2015, consegnata alla seduta del 18 giugno 2015, l'Associazione nazionale comuni italiani ha designato la Prof.ssa Cristina Giachi, Vice Sindaco del Comune di Firenze, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- DATO ATTO che, come da nota prot. 2897/DES-22IUR, del 18 giugno 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato, nella seduta del 18 giugno 2015, il Prof. Ignazio Buttitta, della Regione Sicilia, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio;
- DATO ATTO che con successive note del 19 giugno 2015, prot. n. 17456, del 4 settembre 2015, prot. n. 24818 e del 3 dicembre 2015, prot. n. 35728, a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state sollecitate al CNEL le previste designazioni;
- DATO ATTO delle designazioni pervenute dalle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, e segnatamente con nota della FIDAE del 16 aprile 2015, registrata al prot. n. 11248 del 16 aprile 2015, con nota dell'ANINSEI del 21 aprile 2015, registrata al prot. n. 12035 del 24 aprile 2015, con nota della FILINS del 13 maggio 2015, registrata al prot. n. 13980 del 14 maggio 2015, della FISM dell'18 giugno 2015, registrata al prot. n. 17346 dell'18 giugno 2015, con la nota dell'AGIDAE del 21 giugno 2015, registrata al prot. n. 17552,

con nota della FOE del 25 giugno 2015, registrata al prot. n. 18016, nonché la designazione pervenuta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani del 13 maggio 2015, registrata al prot. n. 13979 del 14 maggio 2015;

DATO ATTO che con nota prot. 3655-6.2 del 9 dicembre 2012, registrata al prot. 36260 del 10 dicembre 2012, il Presidente f.f. del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ha comunicato la designazione del Dott. Andrea Bairati, della Dott.ssa Roberta Fanfarello e del Dott. Francesco Scrima quali esperti in rappresentanza del CNEL;

ESAMINATI i *curricula* dei componenti designati dalle associazioni rappresentative delle scuole paritarie su richiamate;

CONSIDERATO che le scuole paritarie pubbliche possono trovare adeguata rappresentanza in seno al Consiglio attraverso i componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni e autonomie locali, tra i quali figura un rappresentante proprio dell'ANCI;

DECRETA:

Articolo 1

(Costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

1. Sono nominati componenti del Consiglio:

1. **ANTONIO ALBANO**, componente **eletto** lista “SNALS – CONFISAL”
2. **SERENA ASSAIANTE**, componente **eletta** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
3. **GIUSEPPE BAGNI**, componente **eletto** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
4. **LAURA BIGELLI**, componente **eletto** lista “SNALS – CONFISAL”
5. **AMERICO CAMPANARI**, componente **eletto** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
6. **PETER ČERNIC**, componente **eletto** lista “SKUPAJ ZA SLOVENSKO ŠOLO”
7. **LICIA CIANFRIGLIA**, componente **eletta** lista “ANP”
8. **STEFANO CURTI**, componente **eletto** lista “CISL SCUOLA-AIMC”
9. **ANNA FEDELI**, componente **eletta** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
10. **KATYA FOLLETTA**, componente **eletto** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
11. **KAINZ HUBERT**, componente **eletto** lista “DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE”
12. **DANIELA MARGIOTTA**, componente **eletta** lista “SNALS – CONFISAL”
13. **RAFFAELE MIGLIETTA**, componente **eletto** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”

14. **ROSA MONGILLO**, componente **eletta** lista “CISL SCUOLA-AIMC”
15. **LAMBERTO MONTANARI**, componente **eletto** lista “ANP”
16. **LOREDANA OLIVIERI**, componente **eletta** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
17. **PAOLA PISANO**, componente **eletta** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
18. **ANNAMARIA SANTORO**, componente **eletta** lista “CGIL – VALORE SCUOLA”
19. **IGNAZIO BUTTITTA**, esperto designato dalla **Conferenza unificata** Stato-regioni città e autonomie locali
20. **CRISTINA GIACHI**, esperto designato dalla **Conferenza unificata** Stato-regioni città e autonomie locali
21. **FRANCESCA ZALTIERI**, esperta designata dalla **Conferenza unificata** Stato-regioni città e autonomie locali
22. **ANDREA BAIRATI**, esperto designato dal **CNEL**
23. **ROBERTA FANFARILLO**, esperta designata dal **CNEL**
24. **FRANCESCO SCRIMA**, esperto designato dal **CNEL**
25. **MAURIZIO LANDI**, esperto nominato in rappresentanza delle scuole paritarie
26. **FRANCESCO MACRÌ**, esperto nominato in rappresentanza delle scuole paritarie
27. **LUIGI SEPIACCI**, esperto nominato in rappresentanza delle scuole paritarie
28. **MARCO BRONZINI** (MT, 19/06/1954)
29. **LUCIANO CHIAPPETTA** (NA, 17/11/1948)
30. **LOREDANA LEONI** (MI, 16/06/1958)
31. **MARIA MADDALENA NOVELLI** (CE, 29/12/1953)
32. **RUBEN RAZZANTE** (TA, 22/08/1969)
33. **CORRADO SANCILIO** (16/10/1950)
34. **IGNAZIO SAURO** (05/05/1967)
35. **LUCREZIA STELLACI** (BA, 23/04/1949)
36. **ELENA UGOLINI** (RN, 09/06/1969)

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

Articolo 2

(Organi, struttura, funzionamento)

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed entro tale termine deve essere ricostituito. I membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
3. Il Consiglio elegge l'ufficio di presidenza, nel quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.
4. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.
5. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento, si riunisce in assemblea generale ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Ministro.
6. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
7. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dall'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione.
8. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa incardinata presso l'Ufficio I della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale d'istruzione.

Articolo 4

(Incompatibilità, decadenza e surroga)

1. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di componente del Consiglio. All'insediamento i componenti, nominati e eletti, dichiarano sotto la loro responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità, assumendo l'obbligo di comunicare immediatamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il sopraggiungere di una causa di incompatibilità.
2. I componenti che versino in stato di incompatibilità con la carica di Consigliere decadono dalla stessa.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti elettive. Rimane ferma la possibilità per le componenti rappresentative di proporre al Ministro di designare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli già nominati.

4. I componenti elettivi del Consiglio che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica devono essere sostituiti ricorrendo al procedimento di surroga. Il componente cessato, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista elettorale.
5. La surroga viene effettuata mediante scorrimento della lista elettorale a cui appartiene il membro cessato con la nomina del primo dei candidati non eletti di detta lista.
6. In caso di impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento delle rispettive liste elettorali, i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Articolo 5

(Esonero e trattamento economico)

1. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la carica di Consigliere è onorifica: Al Presidente e ai Consiglieri non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO
Stefania Giannini